

Edizione di mercoledì 25 Settembre 2019

ADEMPIIMENTI

Le Dogane chiariscono chi deve denunciare la vendita di alcolici

di Alessandro Bonuzzi

IVA

Fattura differita con data ultimo giorno del mese

di Sandro Cerato

AGEVOLAZIONI

Elenco degli Innovation managers: le risposte del Mise – II° parte

di Debora Reverberi

IVA

Credito Iva infrannuale, istanza TR e finanziamenti a tassi agevolati

di Clara Pollet, Simone Dimitri

AGEVOLAZIONI

Acquisto veicoli non inquinanti: a regime l'utilizzo del credito d'imposta

di Pirone Pasquale

ADEMPIMENTI

Le Dogane chiariscono chi deve denunciare la vendita di alcolici

di Alessandro Bonuzzi

L'[articolo 13-bis D.L. 34/2019](#) ha reintrodotto, con decorrenza **30 giugno 2019**, l'**obbligo di denuncia fiscale** per gli **esercizi di vendita di prodotti alcolici**, ripristinando l'originario **campo di applicazione** dell'[articolo 29, comma 2, D.Lgs. 504/1995](#), oggetto di **parziale abrogazione** ad opera dell'[articolo 1, comma 178, L. 124/2017](#).

In particolare, tale ultima disposizione aveva previsto l'**esclusione**:

- degli **esercizi pubblici**,
- degli **esercizi di intrattenimento pubblico**,
- degli **esercizi ricettivi** e
- dei **rifugi alpini**

dall'**obbligo di denuncia di attivazione** e dalla correlata **licenza** rilasciata dall'Ufficio delle dogane, consentendo dunque a questi soggetti di non essere più censiti dal fisco.

L'attuale formulazione del **comma 2** dell'[articolo 29 D.L. 504/1995](#) prevede, invece, che *“Sono soggetti alla denuncia di cui al comma 1 anche gli esercizi di vendita ed i depositi di alcole denaturato con denaturante generale in quantità superiore a 300 litri”*.

Sulla reintroduzione generalizzata della denuncia fiscale per la vendita dei prodotti alcolici è intervenuta l'**Agenzia delle Dogane** che, con la [direttiva n. 131411/RU del 20 settembre 2019](#), ha fornito alcuni chiarimenti sugli **effetti giuridici** determinati dall'evoluzione normativa in relazione a determinate **situazioni soggettive**.

In primo luogo, il documento precisa che sono sottoposti all'**obbligo di denuncia** anche quegli operatori che *medio tempore*, ovvero **dal 29 agosto 2017 al 29 giugno 2019**, periodo intermedio in cui l'operatività dell'**obbligo** era stata parzialmente abrogata, hanno **avviato l'attività senza appunto essere tenuti all'osservanza del vincolo**.

Tali esercenti dovranno presentare all'Ufficio delle dogane territorialmente competente, **entro il 31 dicembre 2019**, la **denuncia di attivazione di esercizio di vendita di alcolici**. A tal fine dovranno compilare e inviare l'**apposito modello** reperibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane (www.adm.gov.it – Dogane – In un click – Accise – Modulistica).

Ciò vale anche per quegli esercenti che, avendo effettuato la **comunicazione** preventiva al SUAP in **data anteriore al 29 agosto 2017**, non abbiano **completato il procedimento tributario**

di **rilascio** della **licenza** per l'**intervenuta soppressione** dell'obbligo di denuncia.

Invece, gli operatori che **hanno avviato l'attività prima del 29 agosto 2017** ed **in possesso della licenza fiscale** non sono tenuti ad **alcun ulteriore adempimento**, in forza della piena efficacia della licenza in precedenza rilasciata.

Tuttavia, qualora nel periodo di validità della soppressione dell'obbligo di denuncia, siano **intervenute variazioni** nella **titolarità** dell'esercizio di vendita, l'attuale gestore deve darne tempestiva comunicazione al competente Ufficio delle Dogane al fine di procedere all'**aggiornamento della licenza di esercizio**.

Da ultimo, per le **attività di vendita avviate dal 30 giugno 2019**, la Sottosezione 1.10 della tabella A allegata al D.Lgs. 222/2016 dispone che la **comunicazione** da presentare al **SUAP** all'avvio della vendita al minuto o della somministrazione di alcolici **vale quale denuncia fiscale** all'Agenzia delle Dogane. In altri termini, la **presentazione** della comunicazione preventiva al **SUAP**, il quale è tenuto alla **trasmessione** della stessa all'Ufficio delle Dogane, **assorbe** la denuncia di attivazione *ex articolo 29, comma 2, D.Lgs. 504/1995*.

Dunque, qualora l'esercente si avvalga del modulo incardinato presso l'autorità comunale, **non deve presentare la denuncia fiscale**, sempreché la comunicazione sia stata trasmessa dal comune all'Ufficio delle dogane territorialmente competente.

In chiusura la [**direttiva n. 131411/RU/2019**](#) precisa che:

- alla luce del nuovo quadro normativo, deve ritenersi **superata l'elencazione** delle **fattispecie escluse** dalla licenza di esercizio contenuta nella **direttiva RU 113015 del 9 ottobre 2017**;
- tuttavia, le attività di vendita di prodotti alcolici che avvengono nel corso di **sagre, fiere, mostre ed eventi similari** a carattere **temporaneo** e di **breve durata**, atteso il **limitato periodo di svolgimento** di tali manifestazioni, continuano a essere **non soggette** all'obbligo di denuncia fiscale.

Seminario di specializzazione

CONVERSIONE DEL DECRETO CRESCITA, ISA E NOVITÀ DELL'ESTATE

[**Scopri le sedi in programmazione >**](#)

IVA

Fattura differita con data ultimo giorno del mese

di Sandro Cerato

La **data della fattura differita** può coincidere con quella di emissione dell'ultimo Ddt, ma è comunque possibile indicare convenzionalmente la **data di fine mese**, rappresentativa del momento di esigibilità dell'imposta.

È questo l'importante chiarimento che emerge dalla lettura della [risposta all'istanza di interpello n. 389](#) pubblicata ieri dall'Agenzia delle entrate, con la quale, prendendo spunto dall'istanza presentata, si ritorna sull'argomento della **data che deve essere indicata nella fattura differita**, che era stato oggetto di chiarimento con la precedente [circolare 14/E/2019](#).

Ma andiamo con ordine, precisando in primo luogo che l'istanza presentata dal contribuente riguarda alcune lavorazioni meccaniche eseguite, per le quali, alla fine di ciascun lavoro, è **emesso un Ddt** al committente con **causale “reso lavorato” e pagamento a 30 giorni**.

Alla fine di ciascun mese solare il **prestatore emette fattura elettronica, comprendendo le lavorazioni eseguite in detto mese e indicando nel campo “data” l'ultimo giorno del mese** (30 settembre nel caso di specie).

Va ricordato, come precisato anche dall'Agenzia nella risposta fornita, che la procedura descritta **non** è riferita ad una fattispecie di **fatturazione differita**, poiché **trattandosi di una prestazione di servizi ordinaria** (e non continuativa di cui all'[articolo 6, comma 3, secondo periodo, D.P.R. 633/1972](#)) il **momento di effettuazione** coincide con quello del **pagamento del corrispettivo** ([articolo 6 D.P.R. 633/1972](#)).

Si tratta, quindi di un'**emissione anticipata** della fattura che, come tale, segna il **momento di effettuazione dell'operazione in relazione alle lavorazioni indicate nella fattura stessa** (quelle eseguite nel corso del mese solare), con conseguente obbligo di indicazione nella fattura del relativo **momento di effettuazione** (ossia la **data scelta dal contribuente per emettere la fattura che coincide con l'ultimo giorno del mese**).

Nel fornire la risposta, precisando, come detto, che la **fattispecie descritta non riguarda un'ipotesi di emissione della fattura differita** (di cui all'[articolo 21, comma 4, lett. a, D.P.R. 633/1972](#)), l'Agenzia riprende i chiarimenti a suo tempo forniti con la [circolare 14/E/2019](#).

In tale documento, infatti, l'Agenzia aveva sostenuto che **la data da indicare nella fattura differita poteva coincidere con quella di emissione dell'ultimo Ddt del mese di riferimento**, con la conseguenza che **non pareva possibile** (se non con contestuale invio della fattura al Sdi)

inserire nel campo “data” della fattura l’ultimo giorno del mese ed inviare la stessa entro il giorno 15 del mese successivo.

Ora, con la risposta in commento, l’Agenzia delle entrate, evidenzia che la **fattura differita può riguardare anche le prestazioni di servizi**, a condizione che la fattura emessa indichi nel dettaglio le operazioni effettuate e le stesse siano individuabili **“attraverso idonea documentazione”**.

Sotto quest’ultimo profilo, già la [circolare 14/E/2019](#), in richiamo alla normativa nazionale e a quella europea, aveva chiarito che **il legislatore non impone specifici obblighi documentali rilevanti ai fini fiscali**.

Pertanto, precisa l’Agenzia, *“il contribuente, per rendere individuabile la prestazione di servizio effettuata, può utilizzare la documentazione commerciale prodotta e conservata, peculiare del tipo di attività svolta (si pensi, tra gli altri, ai documenti attestanti l’avvenuto incasso del corrispettivo, al contratto, alla nota di consegna lavori, alla lettera di incarico, ecc.), da cui individuare con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti”*.

Tuttavia, **nel confermare che la procedura descritta nell’istanza non è quella della fattura differita**, l’Agenzia ha approfittato per precisare che nella fattura differita **“è comunque possibile indicare convenzionalmente la data di fine mese (30 settembre 2019), rappresentativa del momento di esigibilità dell’imposta, fermo restando che la fattura potrà essere inviata allo SdI entro il 15 ottobre 2019”**.

Si tratta di un **importante “ripensamento”** dell’Agenzia che apre quindi alla possibilità (come più volte abbiamo scritto in questa pagina) di **inserire quale “data” della fattura differita l’ultimo giorno del mese e non quella dell’ultimo Ddt**, rendendo in questo modo più semplice la gestione di queste operazioni.

Così facendo, infatti, non si ha alcuna conseguenza sulla **liquidazione dell’imposta**, che rimane sempre ancorata al **periodo di effettuazione delle operazioni**.

Master di specializzazione

LA RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE

Scopri le sedi in programmazione >

AGEVOLAZIONI

Elenco degli Innovation managers: le risposte del Mise – II° parte

di Debora Reverberi

In occasione dell'imminente apertura delle **iscrizioni all'apposto elenco Mise degli "innovation managers"** il Ministero dello sviluppo economico ha pubblicato una prima serie di **domande e risposte in materia di elenco dei manager qualificati e delle società di consulenza abilitate** allo svolgimento degli incarichi manageriali.

Dopo aver analizzato, con il [precedente contributo](#), le risposte fornite con riferimento ai **soggetti ammissibili** all'elenco degli "innovation managers", si riepilogano, di seguito, i chiarimenti resi in merito **agli aspetti procedurali, ovvero termini e modalità di presentazione delle domande.**

Quando presentare la domanda

dalle ore 10.00 del 27.09.2019 alle ore 17.00 del 25.10.2019

Come presentare la domanda

L'istanza deve essere presentata esclusivamenteLa domanda del *manager qualificato* che opera attraverso la procedura informatica accessibile attraverso una società di consulenza si intende nell'apposita sezione "Voucher per consulenza in perfezionata unicamente previa conferma della innovazione" del sito web del Ministero.

L'incompletezza della documentazione determina l'inammissibilità della domanda.

L'accesso alla procedura informatica presuppone il possesso della **strumentazione** necessaria.

La seguente strumentazione deve essere **individuale e riconducibile univocamente al soggetto istante**:

- **casella di posta elettronica certificata (pec)** attiva (è necessario utilizzare la pec comunicata al Registro delle imprese ovvero agli albi ed elenchi istituiti con Legge dello Stato)
- **firma digitale.**

Tutte le comunicazioni inerenti le procedure di formazione e successivo aggiornamento dell'elenco Mise saranno trasmesse dal Mise esclusivamente via pec.

Come documentare lo svolgimento degli incarichi manageriali riportati nel curriculum vitae

Il Mise, in qualsiasi fase del procedimento, A titolo esemplificativo:

effettua **verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni** rese dai soggetti iscritti nell'elenco, ai sensi di quanto previsto dal **D.P.R. 445/2000**, sulla base della **documentazione giustificativa** che i *managers* sono tenuti a conservare.

- lettere di incarico
- contratti di consulenza
- evidenza dei compensi
- referenze
- contratti di lavoro
- materiale prodotto in riferimento alle prestazioni consulenziali svolte.

L'iscrizione del legale rappresentante della società di consulenza

Anche il legale rappresentante di una società di consulenza può accedere all'elenco se in possesso

Master di specializzazione
**LABORATORIO PROFESSIONALE SUL
PASSAGGIO GENERAZIONALE**
Milano

IVA

Credito Iva infrannuale, istanza TR e finanziamenti a tassi agevolati

di Clara Pollet, Simone Dimitri

A partire **dal 1° ottobre**, è possibile presentare l'istanza TR per il recupero del credito Iva del terzo trimestre 2019 (relativo ai mesi di luglio, agosto e settembre). Si tratta dell'ultima possibilità dell'anno di recuperare il credito Iva infrannuale, prima della presentazione della dichiarazione annuale (entro il mese di aprile 2020).

Rispettando i limiti previsti dalla tipologia di rimborso, i contribuenti potranno utilizzare il credito Iva emergente dall'istanza TR presentata, **a decorrere dal decimo giorno successivo** all'invio. Il termine ultimo di trasmissione telematica è invece fissato alla **fine del mese successivo** al trimestre di riferimento (31 ottobre).

I contribuenti strutturalmente a credito, se si trovano in una situazione di **credito Iva considerevole**, dovranno gestire la **soglia prevista** per la compensazione o il rimborso in procedura semplificata. Al di sopra di tale soglia **non è possibile utilizzare il credito in compensazione** e l'unico procedimento di rimborso ammesso è quello **ordinario**.

Il limite da prendere in considerazione è fissato dall'[articolo 34 L. 388/2000](#) in **700.000 euro**, così modificato dall'[articolo 9, comma 2, D.L. 35/2013](#). Il limite è di **un milione di euro** nei confronti dei subappaltatori che nell'anno precedente abbiano registrato un volume d'affari costituito per almeno l'80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto.

Si tratta di un **limite annuo** per effettuare compensazioni nel modello di versamento F24 o accedere a procedure di rimborso semplificato. La [risoluzione 103/E/2006](#) ci ricorda quali sono gli uffici competenti nelle diverse procedure: *“il rimborso del credito Iva annuale è eseguito direttamente dal concessionario della riscossione territorialmente competente, nel limite massimo ora di 700.000 euro per ciascun anno solare – limite comprensivo degli importi che sono stati o saranno compensati nel modello F24 nel corso dell'anno in cui la richiesta è presentata – mentre il rimborso dell'eccedenza spetta all'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente”*.

Si evidenzia come per quanto riguarda le modalità di erogazione dei rimborsi, l'articolo 38-bis prevede la possibilità di **ottenere i rimborsi di importo superiore a 30.000 euro senza prestazione della garanzia**, presentando l'istanza TR **munita di visto di conformità o sottoscrizione** alternativa da parte dell'organo di controllo e una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la sussistenza di **determinati requisiti patrimoniali**.

L'obbligo di prestare la garanzia resta per i rimborsi superiori a 30.000 euro solo nelle ipotesi di **situazioni di rischio** (ad esempio quando il rimborso è richiesto da soggetti che esercitano un'attività di impresa da meno di due anni).

Per le **procedure ordinarie riferite a periodi infrannuali**, l'importo da rimborsare è **aumentato degli interessi** che decorrono, ai sensi dell'[articolo 1, comma 16, D.L. 417/1991](#) “*dal giorno di scadenza del termine del loro pagamento*”, fino alla presunta data di esecuzione del rimborso.

Si segnalano, infine, le **ulteriori possibilità** per rendere **liquido** il credito.

L'alternativa della **cessione del credito** al posto della richiesta di rimborso può essere esercitata attualmente solo per il credito emergente dalla **dichiarazione annuale Iva**. La possibilità di cedere il credito Iva trimestrale sarà esercitabile **a partire dal 2020** ([articolo 12-sexies D.L. 34/2019](#)). Il **creditore/cedente dell'Iva annuale** ha l'obbligo di **notificare formalmente all'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate** competente l'avvenuta cessione anche parziale del credito, ai sensi dell'[articolo 69 della legge sulla contabilità di Stato \(R.D. 18.11.1923, n. 2440\)](#), che disciplina in generale le cessioni di crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione. La cessione deve risultare da **atto pubblico** o da **scrittura privata autenticata da notaio**, contenente l'esatta individuazione delle parti e, nella specie, dell'importo a credito ceduto.

Inoltre, le imprese possono accedere a **linee di credito aggiuntive (anticipazione dei crediti Iva)** messe a disposizione dalle **banche che aderiscono a specifici protocolli** stipulati con l'Agenzia delle Entrate. Il finanziamento può essere concesso **dall'80 al 90% del credito a tassi di interesse agevolati**, previa valutazione del merito creditizio da parte della banca erogante.

Per accedere all'anticipazione occorre produrre alla banca **l'attestazione di certezza liquidità dei crediti tributari**, che viene rilasciata dall'Agenzia delle entrate – Direzione Centrale Servizi Fiscali. Va anche presentata la **disposizione irrevocabile di pagamento** a favore della banca che concede l'anticipazione.

Per il **rilascio dell'attestazione**, è necessario presentare tutta la documentazione di rito richiesta per ottenere i rimborsi Iva (polizza fideiussoria, comunicazione delle coordinate bancarie, certificato della Camera di commercio, ecc.) all'ufficio o all'agente di riscossione che ne ha fatto richiesta.

Per l'importo richiesto all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate (sia nel caso di rimborso annuale sia di rimborso infrannuale), l'attestazione può essere rilasciata **solo dopo l'emissione della disposizione di pagamento** da parte dello stesso ufficio.

Master di specializzazione

IVA NAZIONALE ED ESTERA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

AGEVOLAZIONI

Acquisto veicoli non inquinanti: a regime l'utilizzo del credito d'imposta

di Pirone Pasquale

Al fine di incentivare l'acquisto di **veicoli a bassa emissione di CO2** e di **veicoli ibridi o elettrici**, con la **L. 145/2018** (Legge di bilancio 2019), il legislatore ha previsto **contributi in favore dell'acquirente** e **crediti d'imposta** per l'impresa costruttrice o importatrice del veicolo medesimo.

Al riguardo, un **primo beneficio** è quello istituito con i [commi da 1031 a 1041](#) della menzionata manovra di bilancio.

Si tratta di un **contributo riconosciuto all'acquirente in caso di acquisto**, anche in locazione finanziaria, e immatricolazione in Italia, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, di un **veicolo di categoria M1** (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente) nuovo di fabbrica, caratterizzato da basse emissioni inquinanti di **CO2, inferiori a 70 g/km**, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice **inferiore a 50.000 euro** (Iva esclusa).

Non cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale, il contributo è compreso **tra i 1.500 e i 6.000 euro** ed è **differenziato** sulla base di due **fasce di emissioni di CO2** e della circostanza per cui l'acquisto avvenga o meno alla contestuale consegna per la **rottamazione** di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi **Euro 1, 2, 3, 4**.

In merito al **riconoscimento**, questi è corrisposto all'acquirente dal venditore, mediante compensazione col prezzo di acquisto. Le **imprese costruttrici o importatrici** del veicolo a loro volta **rimborsano al venditore** l'importo del contributo e lo recuperano quale **credito d'imposta**, utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il **modello F24** per il solo tramite dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Proprio con riferimento a quest'ultimo aspetto, è stato istituito, con la [risoluzione 82/E/2019](#) di qualche giorno fa, l'apposito **codice tributo** da utilizzare nella compilazione del modello di pagamento. Nel dettaglio si tratta del codice **“6903”** denominato **“ECO-BONUS VEICOLI CAT. M1 – Recupero del contributo statale sotto forma di credito d'imposta – articolo 1, comma 1031, L. n. 145/2018”**.

L'altro incentivo è quello previsto dal **comma 1057** della stessa **L. 145/2019**, ossia un **contributo pari al 30%**, che può arrivare ad un **massimo di 3.000 euro**, per chi acquista, anche

in locazione finanziaria, e immatricola in Italia nell'anno 2019 un **veicolo elettrico o ibrido** nuovo di fabbrica delle categorie **L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e** a fronte della consegna per la rottamazione di un veicolo delle medesime categorie di cui sia proprietario o utilizzatore (in caso di locazione finanziaria, da almeno 12 mesi) con emissioni Euro 0, 1 e 2.

Nel dettaglio, si tratta delle seguenti categorie di **cicliomotori e motoveicoli**:

- **L1e**: veicoli a due ruote di cilindrata fino a 50 cc con velocità massima di 45 km/h;
- **L2e**: veicoli a tre ruote di cilindrata fino a 50 cc e con velocità massima di 45 km/h;
- **L3e**: veicoli a due ruote di cilindrata superiore a 50 cc o con velocità massima superiore a 45 km/h;
- **L4e**: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, con cilindrata superiore a 50 cc o con velocità massima superiore ai 45 km/h (motocicli con carrozzetta laterale);
- **L5e**: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, di cilindrata superiore ai 50 cc o con velocità massima superiore ai 45 km/h;
- **L6e**: quadricicli leggeri, con massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, con velocità massima fino a 45 km/h e con cilindrata fino a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o con potenza massima netta fino a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;
- **L7e**: i quadricicli, diversi da quelli di cui alla categoria L6e, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW.

Anche in tal caso il contributo è **corrisposto all'acquirente** direttamente **dal venditore**, mediante **sconto** sul prezzo di vendita e le **imprese costruttrici o importatrici**, a loro volta, **rimborsano** al venditore stesso l'importo del contributo e recuperano tale importo quale **credito d'imposta** da utilizzare in **compensazione in F24**, per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto.

Il **codice tributo** da utilizzare è stato istituito con la medesima [risoluzione 82/E/2019](#), ed è **“6904”** denominato **“ECO-BONUS VEICOLI CAT. L1e/L7e – Recupero del contributo statale sotto forma di credito d'imposta – articolo 1, comma 1057, L. n. 145/2018”**.

Per entrambi i codici valgono le stesse **istruzioni** di compilazione del modello di pagamento. Quindi, il codice tributo è esposto nella **sezione “Erario”**, in corrispondenza delle somme indicate nella **colonna “importi a credito compensati”** ovvero, nei casi in cui i soggetti interessati debbano procedere al **riversamento** del credito, nella colonna **“importi a debito versati”**. Nel campo **“anno di riferimento”** è indicato l'anno di riconoscimento del credito d'imposta, nel formato **“AAAA”**.

Si ricorda che i suddetti crediti d'imposta sono **utilizzabili in compensazione** nei limiti dell'importo spettante, pena lo scarto del modello F24, **successivamente all'avvenuto rimborso del contributo al venditore**, a decorrere dal **giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata confermata l'operazione di acquisto** del veicolo da parte del **venditore** stesso sull'apposita piattaforma del **MISE** dedicata per la prenotazione del contributo.

A tal fine, quest'ultimo ente trasmette all'Agenzia delle Entrate, entro il giorno 5 di ciascun mese, i **dati delle imprese costruttrici o importatrici beneficiarie**, sulla base delle operazioni di acquisto confermate nel mese precedente. Chiarimenti e precisazioni in merito agli incentivi trattati sono, comunque, contenuti nella [risoluzione 32/E/2019](#) e nella [circolare 8/E/2019](#).

Seminario di specializzazione
**BITCOIN, CRIPTOVALUTE, BLOCKCHAIN QUESTIONI
GIURIDICHE E ASPETTI FISCALI**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)